

**LE SEZIONI UNITE AMPLIANO A DISMISURA LA
DISCREZIONALITÀ DEL GIUDICE NEL DISPORRE LA
SOSPENSIONE A NORMA DELL'ART. 337, COMMA 2, C.P.C.**

Cass., Sezioni unite, 29 luglio 2021, n. 21763

Con la sentenza in epigrafe (su cui già ampiamente G. TRISORIO LIUZZI, *Le Sezioni unite e la sospensione del processo civile: un'altra occasione persa*, in *Giusto proc. civ.*, 2021, 721 ss.; A. GIUSSANI, *Sulla ratio della sospensione per pregiudizialità*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 290; G. FINOCCHIARO, *Una decisione condivisibile e giusta nello spirito della riforma del 1990*, in *Guida al diritto*, 2021, 64), le Sezioni unite della Cassazione, pur dichiarando di porsi sulle orme della nota sentenza n. 10027 del 2012, che sotto molti profili ha rappresentato una svolta nel modo di interpretare la disciplina della sospensione del processo di cognizione [Cass., sez. un., 19 giugno 2012, n. 10027, in *Corriere giur.*, 2012, 1178 (con nota di B. ZUFFI, *Le Sezioni Unite ammettono la sola sospensione discrezionale del processo sulla causa dipendente allorché la causa pregiudiziale sia stata decisa con sentenza di primo grado impugnata*, in *Corr. giur.*, 2012, 1322 ss.); in *Giur. it.*, 2012, 2601 (con nota di E. D'ALESSANDRO, *Le sezioni unite e la tesi di Liebman sui rapporti tra artt. 295 e 337 c.p.c.: Much Ado About Nothing?*); in *Riv. dir. proc.*, 2013, 684 ss. (con nota di S. MENCHINI, *Le Sezioni Unite sui rapporti tra gli articoli 295, 297 e 337, comma 2°, c.p.c.: una decisione che non convince*, *ivi*, 700 ss.); in *Foro it.*, 2014, 950 (con nota di A. PROTO PISANI, *Ancora sulla sospensione c.d. necessaria dei processi civili per pregiudizialità*); v. altresì C. CONSOLO, *Nuovi ed indesiderabili esercizi normativi sul processo civile: le impugnazioni a rischio di svaporamento*, in *Corr. giur.*, 2012, 1143 ss. Quanto all'ordinanza di rimessione: ord. 13 gennaio del 2012, in *Foro it.*, 2012, I, 768 ss., con nota di G. TRISORIO LIUZZI. Si vedano anche C. CAVALLINI, *L'efficacia della sentenza impugnata*, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 339 ss.; A. GIUSSANI, *Intorno alla durata della sospensione necessaria*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1149 ss.; e G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile per pregiudizialità gli articoli 295 e 337, 2° comma, c.p.c.*, in *Giusto proc. civ.*, 2015, 633 ss. Sulla scia delle Sezioni unite del 2012, si sono espresse Cass., 17 novembre 2021, n. 34966; Cass., 1° giugno 2021, n. 15230; Cass., 4 gennaio 2019, n. 80; Cass., 3 novembre 2017, n. 26251 e

Cass., 18 marzo 2014, n. 6207)], assumono in realtà sotto alcuni aspetti una posizione ben diversa e, per il vero, addirittura parzialmente in contrasto col precedente invocato: esse, infatti, nell'ammettere la sospensione puramente discrezionale del processo dipendente, ai sensi dell'art. 337, co. 2, c.p.c., aggiungono in motivazione che, nel caso in cui quest'ultimo venga fatto proseguire, il giudice può discostarsi dalla decisione resa nella causa pregiudiziale e oggetto di impugnazione.

È noto che, con la menzionata decisione del 2012, le stesse Sezioni unite, nel regolare i rapporti tra processi legati da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, avevano affermato che la causa sospesa a norma dell'art. 295 c.p.c. può essere riassunta non appena sia pronunciata una sentenza sulla causa pregiudiziale e, correlativamente che il giudice, dinanzi al quale fosse stata invocata l'autorità di una sentenza, e questa fosse oggetto di impugnazione, anche ordinaria, avrebbe dovuto applicare l'art. 337, co. 2, e non l'art. 295 c.p.c. (sul problema, ampiamente dibattuto in dottrina, se la sospensione necessaria debba durare sino al passaggio in giudicato della sentenza sulla causa pregiudicante, oppure solo sino alla sua pubblicazione in prime cure, si vedano, da un lato, E.T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza*, ristampa della prima edizione, Milano, 1983, 93 ss.; ID., *Sulla sospensione propria ed «impropria»*, in *Riv. dir. proc.*, 1958, 158 ss.; ID., *Sentenza e cosa giudicata, recenti polemiche*, *ivi*, 1980, 7 ss.; ID., *Manuale di diritto processuale civile*, Milano, 2021, 221; E.F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, in *Dig. it., disc. priv., sez. civ.*, VII, Torino, 1987, 16 ss.; ID., *Enrico Tullio Liebman e la dottrina degli effetti della sentenza*, in *Enrico Tullio Liebman oggi. Riflessioni sul pensiero di un maestro*, Milano, 2004, 83 ss.; A. PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli 1965, 61 ss.; ID., *Sulla sospensione necessaria del processo civile*, in *Foro it.*, 1969, I, 2516 ss.; C. VOCINO, *Considerazioni sul giudicato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1962, 1527; G. FABBRINI, *Contributo alla dottrina dell'intervento adesivo*, Milano, 1963, 89; A. GIUSSANI, voce *Sospensione del processo*, in *Dig. it., disc. Priv., sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, 603 ss.; M. FORNACIARI, *La provvisoria efficacia delle sentenze di accertamento e costitutive*, in *Giusto proc. civ.*, 2012, 385 ss. i quali affermano che l'efficacia di accertamento, pur caducabile, si produce fin dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e, conseguentemente, ove questa sia impugnata, il giudice della causa

dipendente deve applicare l'art. 337, co. 2, in luogo dell'art. 295 c.p.c.; e, dall'altro lato, E. ALLORIO, *La cosa giudicata rispetto ai terzi*, Ristampa, Milano, 1992; ID., *Postilla a Zamboni, Condizione giuridica della sentenza soggetta a impugnazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, II, 24 ss.; A. ATTARDI, *La cosa giudicata*, in *Jus*, 1961, 186 ss.; ID., *Ancora sulla portata dell'art. 337 c.p.v.*, in *Giur. it.*, 1986, I, 1, 1240; ID., *Conflitto di decisioni e sospensione necessaria del processo*, in *ivi*, 1987, IV, 417; C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Torino, 2019, 114 ss.; ID., *Le impugnazioni delle sentenze e dei lodi*, Padova, 2012, 88 ss.; F. CIPRIANI, *Le sospensioni del processo civile per pregiudizialità*, in *Riv. dir. proc.*, 1984, 239 ss.; S. MENCHINI, *Limiti oggettivi del giudicato civile*, Milano, 1987, 278; A. MOTTO, *Poteri sostanziali e tutela giurisdizionale*, cit., 136, spec. sub nota 151; G. TRISORIO LIUZZI, *La sospensione del processo civile di cognizione*, Bari, 1987, 288 ss.; ID., *Le Sezioni unite e la sospensione*, cit., 728 s.; A. CERINO CANOVA, *Le impugnazioni civili. Struttura e funzione*, Padova, 1973, 465 ss.; L. MONTESANO, *La sospensione per dipendenza di cause civili e l'efficacia dell'accertamento contenuto nella sentenza*, in *Riv. dir. proc.*, 1983, 385 ss., ad avviso dei quali, viceversa, il vincolo di cui si tratta si produrrebbe solo dopo il passaggio in giudicato formale della sentenza pregiudicante e pertanto la sospensione necessaria dovrebbe durare sino a questo momento). In particolare, egli avrebbe avuto la facoltà di scegliere, sulla base di una motivata prognosi circa l'esito dell'impugnazione della sentenza pregiudicante, se sospendere oppure proseguire il giudizio dinanzi a lui pendente: la sospensione sarebbe stata dichiarata quando si fosse ritenuta verosimilmente fondata l'impugnazione; la prosecuzione del giudizio sarebbe stata prescelta, invece, in caso di prognosi negativa circa l'esito del gravame. Naturalmente, sempre secondo la sentenza del 2012, qualora il giudice della causa dipendente avesse optato per la prosecuzione del giudizio, avrebbe dovuto uniformarsi alla decisione sull'oggetto pregiudiziale, non potendosene neppure motivatamente discostare; ciò in quanto alla sentenza, seppur ancora caducabile, si riteneva non potersi negare l'effetto di costituire un vincolo per il giudice della causa dipendente.

Nella sentenza in rassegna, viceversa, esclusa a monte la necessità della sospensione, si afferma che, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., il giudice della causa dipendente avrebbe bensì la facoltà di

scegliere tra la prosecuzione del processo e la sua sospensione, naturalmente spiegando le ragioni della scelta; tuttavia, nel caso in cui egli decida di proseguire, non sarebbe affatto vincolato dalla precedente statuizione sulla causa pregiudiziale oggetto di impugnazione, rimanendo libero di uniformarvisi o non uniformarvisi. L'eventuale conflitto tra gli accertamenti resi nei due processi, sempre secondo la sentenza in commento, andrebbe risolto con l'applicazione alla sentenza pronunciata nella causa dipendente, anche se già trascorsa in giudicato formale, della disciplina relativa all'effetto espansivo esterno (extraprocedurale) di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che opererebbe come «meccanismo di coordinamento "a posteriori"» [sul punto, G. TRISORIO LIUZZI, *Le Sezioni unite e la sospensione*, cit., 731 ss.; e, *si vis*, M. VANZETTI, *Ambito di applicazione della c.d. sospensione discrezionale, ex art. 337, comma 2, c.p.c., al giudizio di contraffazione brevettuale*, in questa *Rivista*, 2021, 270 ss.].

Come già accennato, quindi, la sentenza in commento non si pone totalmente in linea con il precedente del 2012: l'unico principio riconosciuto da entrambe le decisioni è quello secondo cui la sospensione necessaria cessa di operare quando sopravvenga la sentenza con oggetto pregiudiziale (e questa sia impugnata), dovendosi in tal caso applicare al processo dipendente l'art. 337, comma 2, c.p.c.; principio che si fonda sulla valorizzazione degli artt. 111 Cost. e 6 CEDU, e sulla lettura dell'art. 297 c.p.c. che identifica il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante come termine ultimo per evitare l'estinzione del processo. Quanto al resto, mentre la decisione del 2012 sembrava accogliere sotto più profili la nota tesi di Liebman sull'efficacia naturale della sentenza (secondo questa tesi, per quel che qui rileva, gli effetti dichiarativi di una sentenza si producono dal momento in cui essa vede completarsi il suo *iter* formativo, e dunque a seguito della sua pubblicazione; e proprio l'art. 337, comma 2, c.p.c., rappresenterebbe uno dei punti di emersione di questa regola, imponendo al giudice, che abbia optato per la prosecuzione del processo, di uniformarsi alla statuizione pronunciata nella causa pregiudiziale, ancorché oggetto di gravame: E.T. LIEBMAN, *Efficacia e autorità della sentenza*, cit., 93 ss.; ID., *Manuale di diritto processuale civile*, cit., 221; E.F. RICCI, voce *Accertamento giudiziale*, cit., 16

ss.; ID., *Enrico Tullio Liebman e la dottrina degli effetti della sentenza*, cit., 83 ss.); la decisione in epigrafe abbandona questa strada, disconoscendo qualsivoglia efficacia vincolante alla precedente pronuncia pregiudiziale e così rimettendo alla discrezionalità del giudice della causa dipendente la scelta se uniformarvisi oppure no, e quindi lasciandogli la possibilità di condurre una nuova istruttoria su una questione *aliunde* già decisa.

A noi pare che, con questa più recente sentenza, le Sezioni unite – pur dopo un accurato esame delle diverse posizioni espresse da dottrina e giurisprudenza in tema di sospensione per pregiudizialità-dipendenza fra cause – contraddicano uno dei “valori funzionali” del processo più volte ribaditi negli ultimi anni dalla stessa Cassazione, cioè quello di economia extra-processuale. Esse, infatti, con la lettura che forniscono degli artt. 337, comma 2, e 336, comma 2, cit., impediscono il corretto operare del meccanismo della sospensione per pregiudizialità, volto a nostro avviso a prevenire il mero conflitto logico tra giudicati (e, dunque, in ultima analisi, appunto, l’inutile dispendio di risorse), così trascurando di considerare la giustizia come “risorsa non illimitata”. Non del tutto convincente è peraltro il correlato passaggio in cui la sentenza in epigrafe afferma che, in caso di contrasto tra le due decisioni, sarà l’applicabilità dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, co. 2, c.p.c., a “ristabilire – ancorché *ex post* – l’armonia tra giudicati”: in realtà, ove si consenta al giudice della causa dipendente di non uniformarsi al *dictum* della decisione pregiudicante, può accadere che, in sede di impugnazione, questa decisione, dalla quale il giudice della causa dipendente si sia discostato, venga confermata e non riformata, e quindi manchi addirittura il presupposto per l’applicazione dell’art. 336, co. 2, c.p.c.. Qualora si rifiuti la ricostruzione “liebmaniana” degli istituti in esame, più solida e coerente appare pertanto la ricostruzione secondo cui l’applicazione dell’art. 295 va ristretta alle ipotesi in cui la legge impedisce al giudice una soluzione *incidenter tantum* della questione pregiudiziale, mentre negli altri casi i due processi legati da un nesso di pregiudizialità dipendenza proseguono del tutto autonomamente e il contrasto logico che può verificarsi in conseguenza di ciò non deve essere sopravvalutato, dato che il nostro ordinamento, quantomeno in base

alla lettura tradizionale dell'art. 34, lo tollera (G. TRISORIO LIUZZI, *Le Sezioni unite e la sospensione*, cit., 729, sub nota 11, ove tutti i necessari riferimenti).

MICHELLE VANZETTI